

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	127
SEDE LEGISLATIVA:	
Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. C. 1145 Migliori (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	127
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	135
SEDE REFERENTE:	
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati. C. 4265, approvata dal Senato, C. 143 Bolognesi, C. 277 Massidda, C. 351 Alberta De Simone, C. 552 Molinari, C. 892 Valpiana, C. 1983 Stagno d'Alcontres, C. 2720 Mereu, C. 4404 Gambale (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	129
Disciplina delle attività nel settore funerario. C. 4144 Governo, C. 1444 Biondi, C. 1646 Butti, C. 2664 Burtone, C. 3763 Massidda (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	129
Pet therapy. Testo unificato C. 1753 Ruzzante, C. 1871 Castellani, C. 3962 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	136
AVVERTENZA	134

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 19 maggio 2004.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 19 maggio 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Cesare Corsi.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
C. 1145 Migliori.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2004.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Ricorda inoltre che nella seduta del 5 maggio 2004 la Commissione ha approvato in linea di principio la seconda parte dell'emendamento Battaglia 1.3, come riformulato, e la prima parte dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01. Avverte che la I Commissione ha espresso su entrambi parere favorevole, mentre la V Commissione ha espresso nulla osta sulla seconda parte dell'emendamento Battaglia 1.3, come riformulato, e parere contrario sulla prima parte dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01.

Poiché la Commissione dovrà nuovamente procedere alla votazione in via definitiva dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo già votati in linea di principio, fa presente che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01 comporterebbe la rimessione del provvedimento in Assemblea.

Carla CASTELLANI (AN), *relatore*, invita il deputato Battaglia a ritirare il proprio articolo aggiuntivo 2.01.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) ritiene di non poter accedere alla richiesta del relatore di ritirare il proprio articolo aggiuntivo 2.01, di cui raccomanda l'approvazione, rilevando che si tratta di una proposta emendativa volta recepire le richieste delle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, evitando ulteriori penalizzazioni a carico delle famiglie interessate, senza peraltro prevedere oneri aggiuntivi. Esprime peraltro sorpresa per il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo in esame, che ritiene non sia stato adeguatamente illustrato presso la medesima Commissione, che peraltro ancora non si è pronunciata su altri provvedimenti trasmessi dalla Commissione affari sociali. Nell'invitare la presidenza a sollecitare tale pronuncia, rileva che su altri progetti di legge si è avuta da parte del Governo una ben diversa attenzione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rileva che è anche interesse del presentatore seguire l'esame degli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) osserva che al presentatore di emendamenti non viene comunicato in quale seduta la Commissione bilancio procede alla valutazione degli stessi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che nel proprio parere la Commissione bilancio ha evidenziato il carattere oneroso dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01.

Il sottosegretario Cesare CURSI rileva che il provvedimento è all'esame della Commissione proprio in virtù dell'interessamento dell'esecutivo, osservando inoltre che l'individuazione delle risorse finanziarie destinate alla copertura degli oneri dallo stesso recati non è stata esente da problemi, con ripercussioni anche a carico di altre categorie di soggetti.

Augusto BATTAGLIA (DS-U) evidenzia che dall'eventuale approvazione del proprio articolo aggiuntivo 2.01 non conseguirebbero ulteriori oneri, in quanto si fa riferimento a domande che potranno comunque essere ripresentate a seguito della soppressione del limite temporale già previsto.

Il sottosegretario Cesare CURSI rileva che la quantificazione dell'onere non ha preso in considerazione le domande presentate fuori termine ai sensi della legislazione già vigente.

Carla CASTELLANI (AN), *relatore*, ricordato che la relazione tecnica presentata sul provvedimento contiene una stima di massima degli oneri, evidenzia che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01, comportando la rimessione in Assemblea del provvedimento, ne differirebbe ulteriormente l'approvazione. Nel ritenere che l'accordo raggiunto tra le parti politiche non debba essere vanificato, sottolinea che il provvedimento, pur senza la modifica recata dall'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01, dà comunque risposta a molte attese.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) ricorda che la scelta compiuta riguardo l'impostazione del provvedimento era quella di abrogare qualsiasi termine per la presentazione delle domande.

Ciro FALANGA (FI) illustra le ragioni che rendono pleonastico l'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01, sottolineando, in particolare, che il giudizio di improcedibilità sulle domande oggetto di tale articolo aggiuntivo si fonda sul mancato rispetto dei termini e non è una valutazione di merito. Pertanto non preclude la ripresentazione della domanda.

Carla CASTELLANI (AN), *relatore*, reputa a sua volta pleonastico l'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01.

La Commissione, con distinte votazioni, approva la seconda parte dell'emendamento Battaglia 1.3 come riformulato (*vedi allegato 1*), nonché l'articolo 1, come modificato. Respinge quindi la prima parte dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01 ed approva l'articolo 3.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, chiede che la presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

La Commissione acconsente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni pervenute.

La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge, come modificata dall'emendamento approvato.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 maggio 2004. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Antonio Guidi.

La seduta comincia alle 15.

Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.

C. 4265, approvata dal Senato, **C. 143 Bolognesi**, **C. 277 Massidda**, **C. 351 Alberta De Simone**, **C. 552 Molinari**, **C. 892 Valpiana**, **C. 1983 Stagno d'Alcontres**, **C. 2720 Mereu**, **C. 4404 Gambale**.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2004.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, non essendo ancora pervenuto il parere della V Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle attività nel settore funerario.

C. 4144 Governo, **C. 1444 Biondi**, **C. 1646 Butti**, **C. 2664 Burtone**, **C. 3763 Massidda**.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2004.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'11 maggio 2004 il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti e sugli articoli aggiuntivi presentati.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Zeller 1.2.

La Commissione approva l'emendamento Zeller 1.2.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Massidda 1.1: si intende che vi abbia rinunciato.

Grazia LABATE (DS-U) in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Detomas 2.1.

La Commissione approva l'emendamento Detomas 2.1, fatto proprio dal deputato Labate, e respinge l'emendamento Burtone 2.2. Approva quindi l'emendamento 2.6 del relatore.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) fa presente che, a fronte della disponibilità al dialogo su una materia di estrema delicatezza, la sua parte politica si sarebbe attesa dal relatore una diversa apertura nei confronti dei propri emendamenti, su gran parte dei quali, invece, il parere è stato contrario. Osserva quindi che le proposte emendative presentate dal suo gruppo erano volte a far fronte alla preoccupazione inerente all'orientamento del settore funerario verso la privatizzazione, anche rafforzando il ruolo dei comuni, mentre l'indirizzo accolto dal relatore va proprio nel senso di incrementare la presenza dei privati in settori quali quello della cremazione. Rilevato come si ponga il problema delle garanzie che i privati possono offrire in ordine al mantenimento nel tempo di una gestione equilibrata del settore, esprime rincrescimento che le ragioni di preoccupazione che hanno ispirato la presentazione degli emendamenti non abbiano trovato accoglimento.

Katia ZANOTTI (DS-U) evidenzia che la disponibilità dichiarata ad individuare punti di convergenza non ha trovato riscontro nel parere espresso dal relatore sulle proposte emendative, sulla base, tra l'altro, dell'argomentazione che quelle proposte, esaltando il ruolo dei comuni, avrebbero invaso competenze regionali. Rilevato che gli emendamenti presentati erano volti a colmare talune lacune del provvedimento nonché ad assicurare un

ordinamento omogeneo sul territorio nazionale, prende atto con rammarico dell'atteggiamento di incomprensibile rigidità assunto in ordine a tali emendamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Zanotti 2.3 ed approva l'emendamento Burtone 2.4, riformulato nel senso di aggiungere, dopo le parole « possono essere gestiti, la parola « anche ». Respinge quindi l'emendamento Burtone 2.5, gli articoli aggiuntivi Zanotti 2.01, Burtone 2.03 ed Zanotti 2.04. Respinge inoltre l'emendamento Burtone 3.2 ed approva l'emendamento Burtone 3.3.

Katia ZANOTTI (DS-U) chiede ragione al relatore del parere contrario sul proprio emendamento 3.4.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la disponibilità del relatore a migliorare il testo ha trovato riscontro nel parere favorevole espresso su un numero significativo di proposte emendative. Fa quindi presente che molti emendamenti intervengono su aspetti di dettaglio e su profili organizzativi che attengono a competenze regionali che, peraltro, diverse regioni stanno già esercitando con propri interventi legislativi in materia.

Con riferimento alle considerazioni del deputato Burtone, esprime il convincimento che si tratti di offrire pari opportunità ai settori pubblico e privato, stabilendo però con chiarezza che le funzioni di controllo devono essere mantenute in capo al settore pubblico.

Per quanto attiene, specificatamente, all'emendamento Zanotti 3.4, osserva che esso è volto a definire in modo puntuale aspetti che attengono alla competenza dei singoli comuni ed aziende municipali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zanotti 3.4 e Burtone 3.5.

Grazia LABATE (DS-U) in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Detomas 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Detomas 3.1, fatto proprio dal deputato Labate, e respinge gli emendamenti Burtone 4.1, Zanotti 4.2, Burtone 4.3 e Zanotti 4.4.

Grazia LABATE (DS-U) in assenza dei presentatori, fa propri gli emendamenti Detomas 6.1 e 7.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Detomas 6.1 e 7.1, fatti propri dal deputato Labate. Approva l'emendamento 7.3 del relatore e respinge l'emendamento Burtone 7.2.

Respinge quindi gli emendamenti Burtone 9.1, Zanotti 9.2 e 9.3 ed approva l'emendamento 9.11 del relatore, nonché l'emendamento Zanotti 9.4. Approva altresì gli emendamenti Burtone 9.5 e Zanotti 9.6, respinge gli emendamenti Burtone 9.7, Zanotti 9.8, Zanotti 9.10, nonché gli articoli aggiuntivi Burtone 9.01, Zanotti 9.02, Burtone 9.03, Zanotti 9.04 e Burtone 9.05.

Grazia LABATE (DS-U) in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Detomas 10.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Detomas 10.1, fatto proprio dal deputato Labate, nonché l'emendamento Gianni Mancuso 10.2.

Gianni MANCUSO (AN) ritira il proprio emendamento 10.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Burtone 10.01 e Zanotti 10.02. Approva l'emendamento 11.3 del relatore e respinge l'emendamento Zanotti 11.1.

Katia ZANOTTI (DS-U) chiede al relatore di illustrare le ragioni del parere contrario sul proprio emendamento 11.2, volto a stabilire che nei locali attigui ai crematori siano previste apposite sale per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, precisa che il parere contrario sull'emendamento in esame è connesso alla difficoltà di individuare spazi idonei nei locali attigui ai crematori.

Katia ZANOTTI (DS-U) osserva di non vedere quali difficoltà di frappongano alla previsione recata dal proprio emendamento, rileva che prevedere un luogo di raccoglimento per parenti ed amici del defunto rappresenta un fatto di civiltà.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), evidenzia la possibilità di edificare crematori anche al di fuori dei cimiteri, su aree di proprietà dei comuni, rileva che introdurre in un provvedimento di riforma organica del settore funerario previsioni quali quella recata dall'emendamento Zanotti 11.2, di cui è cofirmatario, consentirebbe di contrassegnare in senso positivo il provvedimento. Raccomanda pertanto l'approvazione dell'emendamento Zanotti 11.2.

Il sottosegretario Antonio GUIDI reputa condivisibile l'esigenza di consentire un dignitoso commiato al defunto. Invita pertanto il relatore a valutare la possibilità di proporre una riformulazione dell'emendamento Zanotti 11.2.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, rileva che la realizzazione di sale del commiato può essere prevista nei locali attigui ai crematori di nuova edificazione, ribadendo che tale previsione appare di ben più difficile attuazione con riferimento ai crematori già esistenti.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'emendamento Zanotti 11.2 potrebbe essere riformulato nel senso di sostituire le parole « vanno previste apposite sale » con le parole « possono essere previste apposite sale ».

Katia ZANOTTI (DS-U) sottolinea che l'esigenza di prevedere sale del commiato, che peraltro già sono state realizzate nelle aree cimiteriali di diversi comuni viene

rappresentata proprio dai familiari dei defunti.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, ricorda che il comma 1 dell'articolo 11 già prevede l'istituzione di sale del commiato, rilevando che il problema che si pone è quello di individuare in concreto spazi idonei attigui ai crematori già esistenti, anche in considerazione del fatto che tali strutture già versano in molti casi in situazioni di difficoltà e vi sono di tempi di attesa per l'incenerimento delle salme e quindi esigenze connesse alla conservazione delle stesse. Pertanto, la previsione di cui all'emendamento Zanotti 11.2 potrebbe, semmai, essere riferita ai crematori di nuova edificazione.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U) fa presente che non dovrebbero sussistere particolari difficoltà ad individuare piccoli spazi attigui ai crematori per consentire da parte dei congiunti il commiato del defunto.

Cesare ERCOLE (LNFP) osserva che si potrebbe riformulare l'emendamento Zanotti 11.2 facendo riferimento ai crematori di nuova costruzione.

Katia ZANOTTI (DS-U) evidenzia la necessità di introdurre una previsione vincolante, non una mera facoltà.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, ritiene non si possa introdurre un obbligo che si estenderebbe anche ai cimiteri di piccoli comuni, con oneri anche finanziari.

Cesare ERCOLE (LNFP), nel concordare con l'esigenza di prevedere spazi diversi dalle chiese per rendere possibile un decoroso commiato al defunto, sottolinea come a questo scopo possano essere individuati spazi anche al di fuori dell'area cimiteriale, senza creare particolari problemi neanche ai piccoli comuni.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (MARGH-U), ritiene si stia facendo con-

fusione in ordine alle finalità dell'emendamento Zanotti 11.2, di cui è cofirmatario, volto specificatamente a prevedere locali attigui ai crematori che consentano ai parenti del defunto di usufruire di uno spazio di raccoglimento nell'imminenza dell'incenerimento della salma.

Fabio Stefano MINOLI ROTA (FI), *relatore*, propone di riformulare l'emendamento Zanotti 11.2 come segue: «È prevista l'istituzione di sale del commiato in locali attigui ai crematori edificati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

Katia ZANOTTI (DS-U) accetta la riformulazione proposta. Rileva peraltro che un provvedimento di riordino del settore funerario avrebbe potuto contenere un più incisivo segnale di attenzione ad esigenze fortemente avvertite, in particolare da parte di chi non è credente. Si riserva comunque di presentare ulteriori proposte emendative nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zanotti 11.2 come riformulato e respinge l'emendamento Burtone 12.1 nonché l'articolo aggiuntivo Burtone 12.01. Approva quindi l'emendamento Detomas 13.1 e respinge gli articoli aggiuntivi Burtone 13.01 e Zanotti 14.01.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pet therapy.

Testo unificato C. 1753 Ruzzante, C. 1871 Castellani, C. 3962 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 aprile 2004.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 aprile 2004 la Commissione ha adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*).

Gianni MANCUSO (AN), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Zanella 1.2, Meduri 1.1, Zanella 1.3, Burtone 2.1, Zanella 3.5, Zanella 3.4, Castellani 4.6, 4.8 e 4.5, Zanella 4.3, Burtone 5.3, Zanella 5.2, 5.1 e 5.4. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Zanella 5.01.

Invita al ritiro dell'emendamento Lucchese 3.3, nonché degli emendamenti Castellani 4.7 e Zanella 4.2, sui quali altrimenti il parere è contrario. Invita altresì al ritiro dell'emendamento Lucchese 4.4, nonché dell'emendamento Zanella 5.5, sul quale altrimenti il parere è contrario. Invita infine al ritiro degli articoli aggiuntivi Lucchese 5.03 e Zanella 5.02 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Antonio GUIDI concorda con il parere espresso dal relatore.

Augusto BATTAGLIA (DS-U), in assenza dei presentatori, fa propri gli emendamenti Zanella 1.2, 1.3, 3.5, 3.4, 4.3, 5.2, 5.1, 5.4, nonché articolo aggiuntivo Zanella 5.01.

Gianni MANCUSO (AN), *relatore*, in assenza dei presentatori, fa proprio l'emendamento Meduri 1.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Zanella 1.2, fatto proprio dal deputato Battaglia; approva inoltre gli emendamenti Meduri 1.1, fatto proprio dal deputato Gianni Mancuso, Zanella 1.3, fatto proprio dal deputato Battaglia, Burtone 2.1 e Zanella 3.5, fatto proprio dal deputato Battaglia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lucchese 3.3: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 3.4, fatto proprio dal deputato Battaglia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lucchese 3.1, Zanella 3.2 e Burtone 4.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Castellani 4.6 e 4.8.

Carla CASTELLANI (AN) ritira il proprio emendamento 4.7.

La Commissione approva quindi l'emendamento Castellani 4.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanella 4.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Zanella 4.3, fatto proprio dal deputato Battaglia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Lucchese 4.4: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Burtone 5.3, Zanella 5.2, 5.1 e 5.4, fatti propri dal deputato Battaglia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Zanella 5.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Zanella 5.01, fatto proprio dal deputato Battaglia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivo Lucchese 5.03 e Zanella 5.02 , nonché dell'emendamento Zanella 6.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti.

C. 2166 Battaglia, C. 3321 Di Virgilio, C. 3374 Castellani, C. 3441 Bindi, C. 3785 Valpiana, C. 4134 Rodeghiero, C. 4471 Paoletti Tangheroni.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei
soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di
emoderivati (C. 1145 Migliori).**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni aggiungere il seguente comma:

« *3-bis.* Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di casualità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico ».

1. 3. *(Nuova formulazione)* Battaglia.

ALLEGATO 2

Pet Therapy (C. 1753 Ruzzante, C. 1871 Castellani, C. 3962 Zanella).**EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: terapie assistite dagli animali aggiungere le seguenti: domestici.

1. 2. Zanella, Valpiana.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: nonché presso inserire le seguenti: le residenze delle persone.

1. 1. Meduri, Burtone.

Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole: di animali anche di proprietà con le seguenti: di animali domestici anche di proprietà.

1. 3. Zanella, Valpiana.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: lavoro interdisciplinari aggiungere le seguenti: qualificati.

2. 1. Burtone, Meduri.

ART. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: Ai fini della corretta attuazione con le seguenti: Ai fini dell'attuazione.

3. 5. Zanella, Valpiana.

Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Al termine della carriera inserire le seguenti: o in caso di esclusione dai programmi di AAA e TAA,.

3. 3. Lucchese, Emerenzio Barbieri.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: Al termine della carriera, aggiungere le parole: , o in caso di successiva esclusione dal programma di AAA e TAA,.

3. 4. Zanella, Valpiana.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

***3. 1.** Lucchese, Emerenzio Barbieri.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

***3. 2.** Zanella, Valpiana.

ART. 4.

Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. 1. Burtone, Meduri.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: o loro delegati aggiungere le seguenti: esperti nel settore della Pet Therapy.

4. 6. Castellani.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: sperimentale inserire le seguenti: con comprovata esperienza nel settore della Pet Therapy e.

4. 8. Castellani.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: Istituto inserire le seguenti: od un suo delegato.

4. 7. Castellani.

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: veterinario inserire le seguenti: con esperienza maturata nel campo della Pet Therapy.

4. 5. Castellani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione di cui al comma 1 si avvale della consulenza di professionisti esperti, nonché di addestratori ed educatori di provata esperienza nell'impiego di animali idonei agli scopi della presente legge.

4. 2. Zanella, Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione predispone una relazione annuale sull'attuazione della presente legge, compie verifiche e propone aggiornamenti al decreto di cui all'articolo 5, comma 1.

4. 3. Zanella, Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali trasmette annualmente una relazione al Ministro della salute riguardante l'applicazione della presente legge.

4. 4. Lucchese, Emerenzio Barbieri.

ART. 5.

Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: minimi con la seguente: essenziali.

5. 3. Burtone, Meduri.

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: requisiti minimi strutturali, aggiungere le seguenti: e igienico sanitari delle aree e.

5. 2. Zanella, Valpiana.

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: dei locali destinati con le seguenti: dei locali e degli spazi destinati.

5. 1. Zanella, Valpiana.

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine le seguenti parole: di cui al terzo periodo, comma 4, dell'articolo 1 della presente legge.

5. 4. Zanella, Valpiana.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il responsabile delle strutture di cui al terzo periodo del comma 1, dell'articolo 1 della presente legge, d'intesa con il medico veterinario, individua e predispone gli spazi e le strutture di cui al comma 1, lettera i), inclusi le corsie e i locali di degenza, attuando gli interventi necessari a fornire il massimo di garanzie sotto l'aspetto igienico-sanitario e ad assicurare il rispetto delle esigenze delle persone presenti nella struttura stessa, nonché il benessere e i diritti degli animali ospitati, anche in relazione ai bisogni affettivi, fisiologici ed etologici, al sesso, all'età e alla razza degli animali stessi.

5. 5. Zanella, Valpiana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.
(Sanzioni).

1. Nel caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge, da parte degli enti e associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'autorizzazione concessa ai suddetti soggetti, così come il finanziamento previsto dall'articolo 6, sono sospesi per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni, l'autorizzazione è revocata.

5. 01. Zanella, Valpiana.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

1. La violazione di quanto disposto all'articolo 3 della presente legge è punita con la sospensione di mesi sei dell'attività collegata alla AAA e alla TAA e con la sanzione pecuniaria di 5000 euro. La reiterazione della violazione di cui al periodo precedente è punita con la chiusura dell'attività collegata alla AAA e alla TAA.

5. 03. Lucchese, Emerenzio Barbieri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-*bis*.

(Armonizzazione del regime Iva sugli alimenti per animali domestici).

1. Sostituire il numero 91 della parte III della tabella A allegata al decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il seguente:

« 91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali; alimenti confezionati per animali domestici ».

5. 02. Zanella, Valpiana.

ART. 6.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per le spese sostenute dalle strutture sanitarie di cui al terzo periodo dell'articolo 1 della presente legge, per gli interventi di adeguamento dei locali e spazi di cui al comma 1, lettera i), dell'articolo 5, è previsto un contributo dello Stato pari al trenta per cento delle suddette spese documentate. All'onere stimato in 5.000.000 di euro si provvede, per ciascuno degli anni 2004, 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. 1. Zanella, Valpiana.